COMMISSIONI RIUNITE

GIUSTIZIA (IV) - LAVORO (XIII)

IV.

SEDUTA DI VENERDÌ 8 FEBBRAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE ZAPPA

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 64

Proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

ZOBOLI ed altri: Modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro (847);

AMATUCCI ed altri: Norme relative alle controversie di lavoro (1057);

DE FLORIO ed altri: Modifica dell'articolo 282, del codice di procedura civile, per la provvisoria esecuzione delle sentenze appellabili relative a controversie in materia di lavoro e di previdenza (1208);

BUTTÈ ed altri: Trattamento extra giudiziario delle controversie di lavoro (1377);

STORTI BRUNO ed altri: Norme sulla conciliazione e l'arbitrato delle controversie individuali di lavoro (1432);

GAGLIARDI ed altri: Esenzione da ogni spesa e tassa per i giudizi in materia di previdenza e assistenza obbligatoria (1889);

CACCIATORE: Modifiche alla legge 2 aprile 1958, n. 319, concernente l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro (1966);

PAG

BOVA ed altri: Disposizioni riguardanti l'esonero delle spese di giudizio per i lavoratori soccombenti in sede di controversia giudiziaria in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (2254);

BREGANZE e PENNACCHINI: Attribuzione al tribunale del giudizio d'appello contro le sentenze del pretore e del comandante di porto anche delle controversie individuali di lavoro (2620) 64

PRESIDENTE . 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74

BREGANZE 66, 67, 69, 71

CACCIATORE 71

COCCIA 66, 69, 73

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . 65, 66, 67, 68, 70, 71

PUCCI EMILIO 72

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione* 64 66, 67, 68, 69, 70

RUSSO SPENA, *Relatore per la XIII Commissione* . . . 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74

SCALIA 66, 67, 68, 69, 70

SULOTTO 71

TENAGLIA 66

La seduta comincia alle 9,45.

SULOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati De Marzi Fernando, Nucci e Sabatini componenti la XIII Commissione.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Zoboli ed altri: Modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro (847); Amatucci ed altri: Norme relative alle controversie di lavoro (1057); De Florio ed altri: Modifica dell'articolo 282, del codice di procedura civile, per la provvisoria esecuzione delle sentenze appellabili relative a controversie in materia di lavoro e di previdenza (1208); Buttè ed altri: Trattamento extra giudiziario delle controversie di lavoro (1377); Storti Bruno ed altri: Norme sulla conciliazione e l'arbitrato delle controversie individuali di lavoro (1432); Gagliardi ed altri: Esenzione da ogni spesa e tassa per i giudizi in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (1889); Cacciatore: Modifiche alla legge 2 aprile 1958, n. 319, concernente l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro (1966); Bova ed altri: Disposizioni riguardanti l'onere delle spese di giudizio per i lavoratori soccombenti in sede di controversia giudiziaria in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (2254); Breganze e Pennacchini: Attribuzione al tribunale del giudizio d'appello contro le sentenze del pretore e del comandante di porto anche delle controversie individuali di lavoro (2620).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Zoboli, Coccia, De Florio, Lama, Mazzoni, Sulotto, Bavetta, Craspi, Fasoli, Guidi, Pellegrino, Re Giuseppina e Spagnoli: « Modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro »; Amatucci, Breganze, Ruffini, Pennacchini: « Norme relative alle controversie di lavoro »; De Florio, Guidi, Spagnoli, Zoboli, Sforza, Bavetta, Fasoli, Re Giuseppina, Craspi, Pellegrino, Coccia: « Modifica dell'articolo 282 del Codice di procedura civile, per la provvisoria esecuzione delle sentenze appellabili relative a controversie in materia di lavoro e di previdenza »; Buttè, Colombo Vittorino, Pucci Ernesto, Bianchi Fortunato, Alba, Buzzi, Gerbino, Isgrò, Bersani: « Trattazione extra giudiziale delle controversie di lavoro »; Storti, Borra, Sabatini, Borghi, Biaggi Nullo, Gitti, Colleoni, Zanibelli, Canestrari, Cengarle, Girardin, Cavallari Nerino, Gagliardi, Toros, Buzzi, Carra, Ceruti Carlo, Amadei Giuseppe, Bianchi Gerardo, La Penna, Armato, Colasanto, Marotta Vincenzo, Scalia, Sinesio, Rampa, Caiazza: « Norme sulla conciliazione e l'arbitrato delle controversie individuali di lavoro »; Gagliardi, Cavallari Nerino, Colombo Vittorino, Carra Mengozzi, De Mita, Girardin, Borra, Bianchi Gerardo, Bianchi Fortunato, Cengarle, Ceruti Carlo, Alba, Colasanto, Veronesi: « Esenzione da ogni spesa e tassa per i giudizi in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria »; Cacciatore: « Modifiche alla legge 2 aprile 1958, n. 319, concernente l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro »; Bova, De Marzi, Laforgia, Urso, Tambroni, Del Castillo, Sgarlata: « Disposizioni riguardanti l'onere delle spese di giudizio per i lavoratori soccombenti in sede di controversia giudiziaria in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria »; Breganze e Pennacchini: « Attribuzione al Tribunale del giudizio d'appello contro le sentenze del pretore e del comandante di porto anche nelle controversie individuali di lavoro ».

Ricordo agli onorevoli colleghi che le Commissioni congiunte, nella precedente seduta del 24 gennaio 1968, avevano iniziato l'esame delle modifiche all'articolo 430 del codice di procedura civile, che ci vengono prospettate nel testo del Comitato ristretto, in un testo del deputato Scalia ed in un testo del deputato Russo Spena. Vi sono anche due emendamenti, in via principale ed in via subordinata, presentati dal Governo, e all'emendamento in via principale del Governo si innesta un emendamento presentato dai deputati Nucci, Quintieri e Dell'Andro.

Ritengo che in sede di votazione si dovrà decidere innanzitutto sul principio della facoltatività o della obbligatorietà in ordine al tentativo di conciliazione presso le commissioni provinciali di conciliazione. A seguito del risultato della votazione, si sceglierà poi il testo più pertinente al principio approvato.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione.* Da parte dell'onorevole Quintieri è stata avanzata la proposta di esclusione della rappresentanza dei lavoratori da parte degli avvocati e si è parlato di una quota limite. Ma io desidero affermare che di fronte ad uno Stato pluralistico, quale è il nostro Stato costituzionale, in cui anche la professione forense ha una determinata finalità di natura pubblici-

stica, noi non possiamo accettare l'idea della esclusione della rappresentanza degli avvocati e dei procuratori per coloro che intendono promuovere un ricorso.

L'onorevole Scalia, che è un uomo con una fede precisa, per la quale si batte con l'entusiasmo che noi tutti gli riconosciamo, sostanzialmente ha sostenuto la tesi della gestione del contratto da parte dei sindacati. Quando ci troveremo di fronte ad una disciplina giuridica della funzione del sindacato forse potremmo accogliere il principio prospettato dall'onorevole Scalia. Ma oggi le organizzazioni sindacali non hanno un ordinamento giuridico, essendo solamente associazioni di fatto, e pertanto non possiamo aderire alla tesi sostenuta dall'onorevole Scalia.

Circa il richiamo alla legislazione di paesi nei quali il sindacato ha una regolamentazione giuridica ed una posizione autonoma, devo ripetere che analoga situazione in Italia ancora non esiste.

Più volte l'onorevole Scalia, nel suo intervento, si è richiamato al carattere industriale della nostra società, quando sostanzialmente ha sostenuto che è possibile affidare al sindacato la denuncia obbligatoria. A tal riguardo, desidero osservare che il nostro è uno Stato pluralistico, che è chiamato a determinare il contenuto dei diritti dei cittadini, per cui non possiamo accettare le affermazioni dell'onorevole Scalia in materia di denuncia obbligatoria o facoltativa di una vertenza, perché questa non può che essere, sia pure con carattere amministrativo, una fase preparatoria per la tutela dei diritti. È lo Stato, non il sindacato, che ha il compito fondamentale della tutela dei diritti dei cittadini.

Circa il principio se la denuncia debba essere obbligatoria o facoltativa, confesso di aver avuto qualche perplessità. Se affidassimo alla denuncia un carattere di presupposto processuale, certamente le osservazioni che hanno sostenuto la tesi della facoltatività avrebbero valore giuridico-costituzionale, ma noi intendiamo, come risulta chiaramente dal testo del Governo, porre il tentativo di conciliazione su di un piano extragiudiziale. Quindi, anche se la denuncia fosse obbligatoria, qualora venisse proposta l'azione, questa potrà avere il suo corso. Io sostengo pertanto la denuncia obbligatoria in sede extra-giudiziale, davanti agli uffici del lavoro, e tale denuncia non considero un presupposto processuale.

Questa è la condizione per superare le difficoltà prospettate in Commissione e fuori, da parte di alcuni studiosi della materia.

Esprimo quindi parere favorevole all'emendamento presentato in via principale dal Governo, dichiarandomi contrario a tutti gli altri emendamenti.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. La posizione del Governo è chiara e si rivela dagli emendamenti presentati, in via principale ed in via subordinata.

PRESIDENTE. Occorre mettere in votazione la scelta tra il criterio dell'obbligatorietà ed il concetto della facoltatività del ricorso. Scelta una tesi o l'altra, si passerà poi ad esaminare i diversi meccanismi.

SCALIA. Desidero precisare che avevo proposto un emendamento al mio emendamento principale, con il quale si tendeva a trasformare da facoltativo in obbligatorio il tentativo di conciliazione, in quanto ritenevo che ciò permettesse di raccogliere maggiori consensi sulla proposta di istituzione delle commissioni provinciali.

Ma la mia posizione originaria è a favore della facoltatività del ricorso al tentativo di conciliazione e, pertanto, confermo che voterò a favore della facoltatività.

PRESIDENTE. Dopo le precisazioni del Relatore Riccio, del Governo e dell'onorevole Scalia, pongo in votazione il principio dell'obbligatorietà del tentativo di conciliazione extra-giudiziale.

(*Non è approvato*).

Si intende così che la Commissione, nella sua maggioranza, è d'accordo per il principio della facoltatività. A questo punto decadono gli emendamenti Nucci e Quintieri e l'emendamento in via principale del Governo.

Rimane ora da scegliere, nel rispetto della tesi della facoltatività, se porre in votazione il testo del Comitato ristretto, l'emendamento in via subordinata del Governo o l'emendamento dell'onorevole Scalia.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione*. Rilevo che è da determinare il destinatario della denuncia: il Comitato ristretto prevede che la denuncia debba essere indirizzata all'ufficio provinciale del lavoro, mentre il Governo nel suo testo stabilisce che la denuncia debba essere inviata all'ufficio provinciale del lavoro o all'associazione sindacale.

Sono comunque contrario all'impostazione dell'emendamento Scalia. Noi esprimiamo parere contrario all'istituzione delle commissioni provinciali di conciliazione, in quanto la considerazione della natura di queste commissioni ci riporta al discorso sulla natura della denuncia e sul rapporto tra questa fase di conciliazione amministrativo-sindacale e quel-

la giudiziaria. Se infatti istituiamo una commissione provinciale di conciliazione costituiamo un presupposto processuale.

Vi è poi il rischio di complicare il procedimento. Una cosa è trovarsi di fronte ad un ufficio dello Stato che può risolvere con sollecitudine il tentativo di conciliazione, altra cosa è adire una commissione provinciale di conciliazione, che per le sue procedure e per la sua composizione plurima, inevitabilmente ritarderà la sua opera conciliativa, aggravando la situazione.

Inoltre è opportuno fare attenzione al diverso valore che avrebbero i verbali dell'ufficio del lavoro e quelli delle Commissioni di conciliazione.

Per queste ragioni, si evidenziano le perplessità che mi inducono ad essere favorevole all'ufficio del lavoro e contrario all'istituzione delle commissioni provinciali di conciliazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, con parere contrario dei relatori e del Governo, il principio del testo dell'articolo 430 nella formulazione dell'onorevole Scalia, il quale propone che il tentativo di conciliazione deve essere effettuato da una commissione provinciale, e a fronte del quale c'è il principio che il tentativo di conciliazione debba essere effettuato dall'ufficio provinciale del lavoro.

(*È approvato*).

Ricordo che il testo Scalia, approvato nel principio, è il seguente:

« I prestatori di lavoro, che non intendono avvalersi della procedura di conciliazione o di arbitrato, previste dai contratti collettivi o dagli accordi sindacali, possono promuovere il tentativo di conciliare presso la competente commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo seguente ».

RUSSO SPENA, *Relatore per la XIII Commissione*. Propongo che il testo Scalia sia ora integrato con la parte dell'emendamento Pennacchini relativa all'espressione: « I prestatori di lavoro che non possono avvalersi... ». Sarebbe bene, a mio avviso, sostituire le parole: « che non intendono » dell'emendamento Scalia con le altre dell'emendamento Pennacchini: « che non possono ».

SCALIA. Su questo punto mi rimetto alla Commissione.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Aderisco alla proposta dell'onorevole Russo Spena, nel senso che è preferibile adottare la dizione: « che non possono ».

BREGANZE. Anch'io sono favorevole alla dizione dell'emendamento Pennacchini, per cui, in assenza del presentatore, faccio mio l'emendamento.

COCCIA. Ferma restando la facoltatività del tentativo di conciliazione, siamo favorevoli all'approvazione di un emendamento, in cui si esprima il concetto suggerito dall'onorevole Russo Spena e contenuto nell'emendamento Pennacchini.

TENAGLIA. Ritengo che uno dei motivi ispiratori dell'emendamento Pennacchini sia stato quello dell'esistenza della legge sulla giusta causa, che fa riferimento specifico alla dizione: « non possono ». Sono pertanto favorevole all'emendamento.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione*. Sono d'accordo con il parere espresso dall'onorevole Russo Spena, nel senso che non è possibile prevedere la possibilità di una semplice rinuncia da parte dei prestatori di lavoro. L'unica dizione corretta quindi mi sembra quella che stabilisce che solo chi non sia in condizioni di avvalersi delle procedure di conciliazione o di arbitrato previste dai contratti collettivi e dagli accordi sindacali, possa avvalersi di altre vie.

Sono pertanto favorevole all'espressione « non possono » contenuta nell'emendamento Pennacchini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la dizione: « I prestatori di lavoro che non possono avvalersi... » del testo dell'onorevole Pennacchini, sostitutiva della dizione del testo Scalia: « I prestatori di lavoro che non intendono avvalersi... ».

(*È approvata*).

L'articolo 430 risulta pertanto così formulato:

ART. 430 - (*Denuncia facoltativa all'ufficio provinciale del lavoro*). — I prestatori di lavoro, che non possono avvalersi delle procedure di conciliazione o di arbitrato, previste dai contratti collettivi e dagli accordi sindacali, possono promuovere il tentativo di conciliazione presso la competente Commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo seguente.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

A seguito dell'approvazione dell'articolo 430 nel testo dell'onorevole Scalia, la Commissione dovrà ora prendere come testo base per il seguito della discussione gli emendamenti Scalia agli articoli successivi.

Rimane ora da esaminare il secondo comma dell'articolo 430 nel testo del Comitato ristretto.

SCALIA. Il secondo comma dell'articolo 430 nel testo del Comitato ristretto risulta superato a seguito dell'approvazione del principio, contenuto nel mio emendamento, che il tentativo di conciliazione può essere promosso presso la competente commissione provinciale di conciliazione.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* L'osservazione dell'onorevole Scalia è giusta. Poiché la Commissione ha adottato il criterio della commissione provinciale di conciliazione, sarebbe opportuno che l'argomento contenuto nel secondo comma del testo del Comitato ristretto fosse inserito nell'articolo 431.

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo, possiamo accantonare momentaneamente il secondo comma dell'articolo 430 nel testo del Comitato ristretto, passando all'esame dell'emendamento Scalia, riportato *sub* articolo 431; mi sembra tuttavia che sarà meglio indicarlo come articolo 430-*bis*, decidendone poi la definitiva collocazione.

Do lettura dell'emendamento Scalia:

« Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è istituita in ogni provincia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso in qualità di presidente o da un suo delegato, da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

La Commissione ha il compito di tentare, in via di amichevole conciliazione, il componimento delle controversie individuali, di cui all'articolo 429, nel caso in cui i contratti o gli accordi collettivi non contengano clausole dirette a regolare il tentativo di conciliazione davanti alle associazioni sindacali o l'arbitrato, nel caso in cui tale tentativo non riesca, oppure una delle parti non intenda sottostarvi ».

SCALIA. A seguito della votazione precedente, è chiaro che per coordinamento andrà modificata l'ultima espressione dell'articolo: « oppure una delle parti non intenda sottostarvi », con la dizione: « oppure una delle parti non possa sottostarvi ».

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione.* Giunti a questo punto, è evidente che i relatori non potranno più esprimere il parere del Comitato ristretto, essendo stati assunti come testo base gli emendamenti dell'onorevole Scalia, per cui ci rimettiamo alla Commissione.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Il Governo condivide la posizione del relatore, aggiungendo a proposito dell'articolo aggiuntivo dell'onorevole Scalia che noi siamo contrari all'espressione « più rappresentative » riferita alle organizzazioni sindacali.

Abbiamo più volte sostenuto la non validità del criterio della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali nel destinare i rappresentanti in sede ad organi collegiali, anche per difficoltà di ordine pratico. Tra l'altro può essere in concreto difficile stabilire la maggiore o minore rappresentatività di un'associazione sindacale rispetto ad un'altra, anche per la questione della tutela dei diritti delle minoranze. Del resto la Corte costituzionale ha censurato il criterio della maggiore rappresentatività.

RUSSO SPENA, *Relatore per la XIII Commissione.* Sono favorevole alla proposta di sopprimere le parole: « più rappresentative ».

BREGANZE. Propongo di usare l'espressione: « ...composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato in qualità di presidente », invece della dizione, contenuta nel testo Scalia « composta dal direttore dell'ufficio stesso in qualità di presidente o da un suo delegato ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento delle parole: « più rappresentative », di cui Governo e relatori chiedono la soppressione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 430-*bis* dell'onorevole Scalia, con la precisazione suggerita dall'onorevole Breganze.

(*È approvato*).

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione.* Non mi è affatto chiaro il senso del secondo comma dell'emendamento Scalia, anche perché mi sembra che la dizione: « in via di amichevole conciliazione » si discosti molto dal vecchio codice. Sarebbe sufficiente dire che la commissione ha il compito di tentare la conciliazione delle controversie individuali.

RUSSO SPENA, *Relatore per la XIII Commissione.* Concordo con l'onorevole Riccio e, a proposito della seconda parte del secondo comma dell'emendamento Scalia, essa mi sembra chiara e corrispondente alla giuri-

sprudenza costante, per cui assume il carattere di una dizione pleonastica.

Ritengo quindi che si possa sopprimere la frase susseguente alle parole: « di cui all'articolo 429 ».

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* A mio avviso il secondo comma dell'emendamento Scalia ha carattere pleonastico e potrebbe essere sostituito con il secondo comma dell'articolo 430 nel testo del Comitato ristretto, naturalmente in una dizione modificata, che potrebbe essere la seguente:

« La Commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, le quali possono farsi assistere dalle associazioni di categoria o da un avvocato o procuratore legale iscritto nell'Albo professionale ».

SCALIA. Sono favorevole alla proposta dell'onorevole Misasi.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione.* Sono d'accordo con il testo suggerito dall'onorevole sottosegretario.

RUSSO SPENA, *Relatore per la XIII Commissione.* Anche il mio parere è favorevole alla proposta del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il testo suggerito dal Governo, sostitutivo del secondo comma dell'emendamento Scalia all'articolo 430-*bis*.

(*È approvato*).

L'articolo 430-*bis* risulta pertanto così formulato:

« Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è istituita in ogni provincia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una Commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualità di presidente, da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

La Commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, le quali possono farsi assistere dalle associazioni di categoria o da un avvocato o procuratore legale iscritto nell'Albo professionale ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Continuiamo nell'esame degli emendamenti dell'onorevole Scalia. Segue altro indicato *sub* articolo 432; decideremo in seguito l'esatta collocazione.

« I prestatori di lavoro, che intendano promuovere il tentativo di conciliazione, dovranno farne richiesta presso la commissione provinciale nella cui circoscrizione si trova la azienda o una qualsiasi dipendenza di questa alla quale è addetto il lavoratore o per la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

Per i dipendenti dello Stato o di enti pubblici competente è la commissione nella cui circoscrizione si trova l'ufficio presso il quale il dipendente presta la sua attività al momento della richiesta.

Tale richiesta deve essere fatta con lettera raccomandata, anche a mezzo dell'organismo sindacale.

Il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti controfirmato dal presidente della commissione e dagli altri componenti, acquista forza di titolo esecutivo con decreto del pretore, se è depositato, a cura di una delle parti, entro sei mesi dalla data di sottoscrizione, nella cancelleria della Pretura nella cui circoscrizione è stato formato.

Il verbale non depositato a norma del comma precedente ha efficacia di scrittura privata autenticata.

Con la medesima procedura di cui ai precedenti commi, può acquistare forza di titolo esecutivo anche il verbale di conciliazione formato davanti alle associazioni sindacali o ad altri comitati o collegi composti da rappresentanti di tali associazioni, purché vistato dal presidente della Commissione di cui all'articolo 431, il quale accerta l'autografia delle sottoscrizioni delle parti o la loro impossibilità a sottoscrivere.

Nel caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, la Commissione propone alle parti di definire la controversie mediante l'arbitrato ».

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione.* L'articolo 432 del c.p.c. attiene al processo verbale di mancata conciliazione, mentre lo emendamento Scalia si riferisce in parte all'articolo 431 e in parte, i primi tre commi, è relativo all'articolo 430-*bis*, di recente approvato.

Pertanto io proporrei di esaminare anzitutto i primi tre commi del testo Scalia, come parte integrante dell'articolo 430-*bis*, mentre la questione inerente alla non riuscita conciliazione dovrebbe essere trattata a parte.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Il Governo è favorevole al primo

comma dell'emendamento dell'onorevole Scalia, in quanto esso fa parte del sistema introdotto con l'istituzione delle commissioni provinciali. Ma il Governo è nettamente contrario al secondo comma, che introduce una norma nuova per i dipendenti dello Stato o di enti pubblici. Il problema infatti assume un'importanza che travalica i limiti dell'articolo 429.

Circa la discussa questione dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Governo insiste per l'approvazione del testo da lui predisposto, salve le correzioni attinenti all'introduzione del diverso sistema.

SCALIA. Concordo con l'opinione espressa dal sottosegretario in ordine al primo comma del mio emendamento, che mi sembra attenga in modo armonico al sistema con il quale si pone in opera il tentativo di conciliazione.

Circa la seconda parte del mio emendamento, relativa ai dipendenti dello Stato o di enti pubblici, l'onorevole Misasi ha fatto notare che il problema supera la portata dell'articolo 429. Ma desidero sottolineare che il tentativo di conciliazione, anche per i dipendenti dello Stato o di enti pubblici, ha la funzione di evitare che i rapporti si acuiscano al punto di dover adire alla sede giudiziaria.

Francamente non capisco il motivo per il quale i dipendenti dello Stato non possano avvalersi del tentativo di conciliazione in via amministrativa, e che per questa categoria « privilegiata » rimanga esclusivamente la soluzione della sede giudiziaria. A mio avviso, anche ai dipendenti dello Stato dovrebbe essere applicato il principio del tentativo di conciliazione.

Mi sembra comunque cosa ovvia, tanto quasi da non dover essere sottolineata, che ad un certo punto scatti il principio limitativo dell'articolo 429.

Sono convinto che in seguito all'approvazione dell'articolo 430 nella mia formulazione si renda necessario seguire una certa sistematica. Nel mio emendamento, dopo che si è messo in moto il tentativo di conciliazione, ho previsto tre ipotesi. Innanzitutto ho considerato il caso in cui il tentativo di conciliazione riesca, con relativo verbale di conciliazione. In secondo luogo ho previsto l'ipotesi, che il Governo riporta anche nei suoi emendamenti in via principale e in via subordinata, relativa al tentativo di conciliazione in sede sindacale, che può avere conclusione positiva, per cui se ne prevede la regolamentazione. Inoltre ho previsto, in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, che si proponga alle parti la definizione della controversia mediante arbitrato, nello spirito di evitare per quanto possibile che la controversia si trasformi in causa e quindi in giudizio dinanzi alla magistratura. Ho tenuto conto infatti dell'esigenza di definire il più sollecitamente possibile le controversie di lavoro.

Mi pare infine che nel mio testo vi sia un discorso con uno sviluppo logico e che vi sia una certa conseguenzialità con le disposizioni approvate precedentemente.

COCCIA. Le osservazioni del sottosegretario e dell'onorevole Scalia hanno senza dubbio il rigore della logica, per cui riteniamo che la prima parte dell'emendamento Scalia, inerente alle procedure della richiesta per il tentativo di conciliazione, debba essere approvata.

Non mi sembra invece che meriti di essere condivisa la posizione negativa espressa dal sottosegretario in ordine al tentativo di conciliazione per i dipendenti dello Stato o di enti pubblici, proprio per la facoltatività del tentativo di conciliazione.

Non è infatti in discussione il principio posto dall'articolo 429, ma, nella fase della conciliazione, ritengo che non debba essere negata ai dipendenti dello Stato o degli enti pubblici tale possibilità.

Tra l'altro, dovrebbe essere interesse degli enti pubblici risolvere conciliativamente una vertenza, che può recare danno allo Stato.

PRESIDENTE. Sarebbe opportuno che nel secondo comma dell'emendamento Scalia si facesse riferimento all'articolo 429, punto 4.

COCCIA. Noi riteniamo che il comma può essere approvato anche nella dizione originale dell'onorevole Scalia. Comunque, non abbiano nulla in contrario ad un eventuale riferimento all'articolo 429.

RUSSO SPENA, *Relatore per la XIII Commissione*. Con il secondo comma dello emendamento Scalia, regolando il tentativo di conciliazione per le controversie dei pubblici dipendenti, ho l'impressione che si vada oltre la materia che stiamo trattando.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione*. L'onorevole Scalia sta cercando di dar valore alla conciliazione in sede sindacale, anche per quanto concerne il settore del pubblico impiego; ma questo è un tema sul quale occorre discutere a fondo.

BREGANZE. A proposito del primo comma dell'emendamento Scalia, ritengo che sia

opportuno disciplinare la modalità della richiesta per evitare errori interpretativi.

Circa il secondo comma, se la Commissione ritiene di voler seguire la logica dell'articolo 429, punto quarto, occorrerà dopo le parole: « Per i dipendenti dello Stato o di enti pubblici », aggiungere le altre: « di cui all'articolo 429 ».

Non ho alcuna difficoltà a prevedere per i dipendenti dello Stato o di enti pubblici la possibilità di creare una procedura di conciliazione, ma sarebbe opportuno inserire la norma in un articolo a parte, in quanto ritengo estranee a questo comma le procedure di conciliazione in via amministrativa per gli impiegati dello Stato.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione.* Sul primo comma dell'emendamento Scalia, possiamo esprimere parere favorevole, in quanto viene proposto il principio della competenza territoriale già previsto nel testo del Comitato ristretto, anche se ritengo il testo del Comitato più completo.

Esprimiamo invece parere contrario al secondo comma, richiamando l'attenzione della Commissione sui limiti di regolamentazione del codice di procedura civile, sul quale inseriamo questa modifica.

Come stabilito al punto quarto dell'articolo 429, abbiamo regolato il rapporto di impiego e di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici, per cui vi potrà essere tentativo di conciliazione per le controversie di lavoro che possono sorgere in rapporto ai due soggetti.

Temo che il secondo comma dell'emendamento Scalia possa far scattare un meccanismo che investe totalmente il rapporto di impiego nei confronti dello Stato e degli enti pubblici, andando fuori dal sistema del codice di procedura civile.

Circa l'estensione del verbale di conciliazione in sede sindacale, noi non possiamo prevedere quest'ipotesi nella legge, in quanto non è possibile attribuire valore ad una eventuale conciliazione intervenuta in sede sindacale. Non ritengo ammissibile che un verbale ottenuto in sede privata possa essere portata dinanzi al giudice e costituire elemento con valore giuridico, poiché sostanzialmente ai verbali di conciliazione viene dato valore di compromesso arbitrale.

Se una simile norma può essere accettabile per le commissioni provinciali di conciliazione, non può essere proposta per la sede sindacale. Quando il sindacato avrà una regolamentazione sotto l'aspetto giuridico, esso potrà intervenire nel merito dei rapporti di lavoro.

RUSSO SPENA, *Relatore per la XIII Commissione.* Sottopongo all'esame della Commissione alcune modifiche formali al primo comma dell'emendamento Scalia, che, a mio avviso, potrebbe essere così formulato:

« I prestatori di lavoro, che intendano promuovere il tentativo di conciliazione debbono farne richiesta alla Commissione provinciale nella cui circoscrizione si trova la sede dell'azienda o una qualsiasi dipendenza di questa, alla quale è addetto il lavoratore al momento dell'insorgere della controversia ».

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Sono d'accordo sulle modifiche formali suggerite dall'onorevole Russo Spena al primo comma. Insisto tuttavia per la soppressione del riferimento ai dipendenti dello Stato e per l'aggiunta delle parole: « di cui all'articolo 429 » dopo le altre: « di enti pubblici » al secondo comma dell'emendamento Scalia.

SCALIA. Aderisco al suggerimento dello onorevole Breganze, nel senso di collocare in un articolo a parte la normativa di conciliazione attinente ai dipendenti dello Stato.

Sono per altro favorevole agli emendamenti formali suggeriti dall'onorevole Russo Spena al primo comma.

Circa il secondo comma, per la parte relativa ai dipendenti dello Stato, ritengo che se non vogliamo uno Stato al quale la lite sia elevata a sistema, dobbiamo cercare ogni formula possibile per evitare che le liti si cristallizzino.

Il mio era un tentativo per eliminare il maggior numero di controversie che insorgono, trovando una soluzione da applicare al vasto settore dei dipendenti dello Stato. Comunque mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'emendamento Scalia con le modifiche suggerite dall'onorevole Russo Spena.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma dell'emendamento Scalia, che, con la soppressione del riferimento ai dipendenti dello Stato e l'aggiunta della precisazione « di cui all'articolo 429 », rimarrebbe così formulato:

« Per i dipendenti degli enti pubblici di cui all'articolo 429 competente è la Commissione nella cui circoscrizione si trova l'ufficio presso il quale il dipendente presta la sua attività al momento della richiesta.

(*È approvato*).

BREGANZE. Da un punto di vista formale, propongo di sostituire il terzo comma con il seguente:

« Tale richiesta deve essere fatta con lettera raccomandata, che può essere inoltrata anche a mezzo di un organismo, prescelto dal lavoratore ».

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo comma nella formulazione suggerita dall'onorevole Breganze.

(*È approvato*).

Salvo migliore collocazione, proporrei di aggiungere i tre commi testé approvati, allo articolo 430-*bis*, che in tal caso sarebbe così formulato:

ART. 430-*bis*. — « Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è istituita in ogni provincia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una Commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualità di presidente, da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

La Commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, le quali possono farsi assistere dalle associazioni di categoria o da un avvocato o procuratore legale iscritto nell'Albo professionale.

I prestatori di lavoro, che intendano promuovere il tentativo di conciliazione debbono farne richiesta alla Commissione provinciale nella cui circoscrizione si trova la sede dell'azienda o una qualsiasi dipendenza di questa, alla quale è addetto il lavoratore al momento dell'insorgere della controversia.

Per i dipendenti degli enti pubblici di cui all'articolo 429 competente è la Commissione nella cui circoscrizione si trova l'ufficio presso il quale il dipendente presta la sua attività al momento della richiesta.

Tale richiesta deve essere fatta con lettera raccomandata, che può essere inoltrata anche a mezzo di un organismo sindacale, prescelto dal lavoratore ».

Se non vi sono obiezioni, pongo in votazione l'articolo 430-*bis* nel suo complesso.

(*È approvato*).

I successivi commi dell'emendamento dell'onorevole Scalia, attengono alla questione della rilevanza processuale della denuncia della controversia, per cui propongo alla Commissione di esaminarli in occasione della discussione delle modifiche all'articolo 431 del c.p.c.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Ora vorrei conoscere il parere delle Commissioni riunite in ordine alla prosecuzione dei nostri lavori.

Ritengo che sia necessario concludere l'esame di questo provvedimento entro la prossima settimana se vogliamo avere qualche speranza che sia ratificato dall'altro ramo del Parlamento.

Confesso di essere seriamente preoccupato circa la possibilità di concludere in tempo utile l'esame di questo provvedimento, anche perché, in sede di congressi sindacali e di valutazioni espresse alla Commissione giustizia, sono molte ed insistenti le sollecitazioni per la modifica di questi articoli del codice di procedura civile.

Personalmente sarei dell'avviso di continuare celermente l'esame del provvedimento, magari con ripetute sedute notturne.

CACCIATORE. Si tratta di modificare 30 articoli del nostro codice di procedura civile e sono norme importanti.

A mio avviso, occorrerà almeno una seduta per ogni articolo, se si intende procedere in modo serio.

Nessuno più di me vorrebbe che queste norme fossero approvate durante questa legislatura, ma di fronte alla realtà dell'effettivo tempo a nostra disposizione, credo ci si debba arrendere.

SULOTTO. Noi ci rendiamo conto della necessità di riuscire a varare in tempo utile questo provvedimento, che riteniamo importante ai fini della tutela degli interessi dei lavoratori. Ma a noi pare impossibile che le nostre due Commissioni debbano dalla prossima settimana dedicarsi esclusivamente alla discussione di queste norme.

La Commissione lavoro ha all'ordine del giorno argomenti di grande importanza, che non è assolutamente possibile tralasciare.

Non ho nulla in contrario ad accelerare i tempi per l'esame di queste norme, ma occorre trovare una soluzione che tenga conto degli impegni legislativi della Commissione lavoro.

BREGANZE. Signor Presidente, ella ha anticipato, in gran parte, ciò che avrei voluto dire io.

Vorrei, comunque, sottolineare il nostro apprezzamento del suo desiderio di portare a termine la discussione di questo provvedimento.

Noi diciamo sempre di voler realizzare leggi qualificanti ed incisive. Ora, io credo che, obiettivamente, si possa dire che questo progetto di legge – pur senza pretese di perfezione: chissà quante pecche vi troveranno i nostri prossimi e futuri censori! – costituisce un notevole progresso, per i costanti tentativi di miglioramento. Due erano i provvedimenti ai quali tenevamo di più: questo, e quello, ben maggiore, della riforma del codice di procedura penale. Quest'ultimo è rimasto un sogno, benché da noi coltivato per lungo tempo, perché l'Assemblea non l'ha recepito e tantissimi altri provvedimenti lo hanno superato, anche se, dal nostro punto di vista, si può dire che la nostra elaborazione, per quanto riguada la sua qualificazione e l'impegno che vi avevamo messo, meritava di ben figurare.

Quanto al provvedimento in esame, penso che non si dovrebbe da parte di nessun negare (non vorrei che lo spirito di corpo mi trascinasse!) che un progetto come questo – pur richiedendo magari ancora diverse correzioni, che potranno essere apportate nel corso dell'esame dei vari articoli – costituisce veramente un'opera che vale la pena di portare a compimento.

Io condivido quindi il suo pensiero, signor Presidente, nel senso che – pur senza escludere, evidentemente, in modo radicale che le nostre due Commissioni possano occuparsi d'altro, perché ciò significherebbe impedire che provvedimenti, pur urgenti, vengano portati a termine – tuttavia una certa priorità, se possibile, dovrebbe essere riservata a questa materia, per fare almeno quanto sta in noi per tentare di arrivare ad un risultato.

Ella ha detto, signor Presidente, che può darsi che da parte del Senato vengano apportati nuovi emendamenti al testo; la materia è articolata in tante norme, per cui questa non è affatto una previsione pessimistica.

Mi pare dunque che la sua preoccupazione, signor Presidente, anche a questo titolo, trovi ulteriore validità.

Mi associo, come ho detto, al suo desiderio di mettere ogni possibile impegno per tradurre in realtà queste norme che tutti, pur con diversa accentuazione, riteniamo importanti.

PUCCI EMILIO. Ritengo anch'io che quella del Presidente sia un'iniziativa estremamente lodevole.

Vorrei fare, però, un'osservazione. Ci troviamo, alla fine della legislatura, con una mole imponente di provvedimenti importantissimi, per i quali si è creata nel paese una larghissima attesa.

Condivido anche l'opinione che, nonostante le sedute notturne, probabilmente non riusciremo a portare a termine questo provvedimento. Mi sembra opportuno introdurre nella discussione, a questo punto, anche questa nota di freddo realismo.

Vorrei fare notare, però, per quanto concerne i lavori della Commissione lavoro, che quello delle pensioni è un problema che non possiamo trascurare; e dico questo assolutamente senza intenti demagogici. È un problema gravissimo, per ragioni economiche e di occupazione dei lavoratori, che va affrontato con ogni possibile precedenza.

Secondo indagini che, modestamente, abbiamo esperito personalmente, abbiamo oggi in Italia un milione di lavoratori i quali, pur essendo pensionati, continuano a lavorare perché sono nella impossibilità di sopravvivere, qualora cessino di lavorare. Si tratta dunque di persone che occupano un milione di posti che potrebbero invece essere occupati da lavoratori più giovani, e che, appunto per la loro età, non rendono quanto dovrebbero.

Come dicevo prima, esula dalle mie parole qualsiasi intento demagogico; quello che dobbiamo applicare in questo caso è un criterio talmente basilare, dal punto di vista sociale ed economico, che non possiamo assolutamente trascurarlo. La maggioranza deve valutare le cose in base ad un criterio di decisione politica, considerando freddamente le reali possibilità che esistono in questo campo.

Non voglio parlare del modo in cui forse avremmo potuto non arrivare a questo punto, non trovarci di fronte a provvedimenti così urgenti. Il problema è oggi di dignità personale.

Vorrei quindi che si valutasse attentamente ciò che si può fare. L'ipotesi avanzata dal collega Cacciatore in merito allo svolgimento dei lavori relativi a questo provvedimento solleva già, di per sé, un problema che va valutato.

Invito il Presidente a valutare la questione con estremo senso di realismo.

RUSSO SPENA, *Relatore per la XIII Commissione*. Il richiamo alla realtà che ci ha fatto l'onorevole Pucci e, in maniera più drastica, l'onorevole Cacciatore, è un richiamo veramente importante.

Indubbiamente, l'esame completo del provvedimento così com'è stato formulato dal comitato ristretto, con le parziali modifiche che oggi vengono proposte, comporterà un periodo di tempo piuttosto notevole.

Bisogna però pensare, onorevoli colleghi, che stiamo tentando di legiferare in una materia in cui la giustizia diventa veramente effettiva, concreta. Oggi abbiamo un codice di procedura civile che, nella pratica, dimostra di essere agli antipodi di tale giustizia concreta. I lavoratori, non per mancanza di mezzi dell'ordinamento giudiziario, ma per difetto del codice processuale, non riescono ad ottenere giustizia, o la ottengono così in ritardo da non poter sopperire alle necessità che normalmente sono alla base dei processi di questo tipo: necessità di vita, di alimentazione.

Quindi io non mi proporrei di stabilire fin da questo momento se potremo andare fino in fondo, se questa legge potrà essere varata. Io dico che bisogna lavorare ad essa indefessamente, fino in fondo, anche per la manifestazione di una volontà politica, finalmente unanime, del Parlamento di venire incontro a queste esigenze di giustizia materiale.

So che tra poco l'onorevole Coccia – riprendendo un'impostazione già avanzata fin dal primo momento, e che forse è quella giusta – chiederà, in subordine, lo stralcio di alcune norme essenziali, sollecitatorie del processo.

In linea generale, io sono contrario a questi sistemi di legiferazione « a singhiozzo », perché ritengo che la materia debba essere trattata organicamente. Tuttavia, malgrado questa mia opposizione, di carattere teorico, pur di risolvere alcuni problemi essenziali, non sarei alieno dal prendere in esame anche una proposta di stralcio.

Ma prima di arrivare ad uno stralcio, dobbiamo fare il tentativo di portare a termine il provvedimento nel suo complesso. A questo fine, la proposta che è stata fatta e che può essere presa in considerazione è quella di tenere delle sedute notturne, perché, evidentemente, non possiamo bloccare la Commissione giustizia e la Commissione lavoro sugli altri problemi essenziali, che sono all'esame delle rispettive competenze; dobbiamo perciò prendere il tempo altrove.

Se potremo fissare quattro sedute di quattro ore ciascuna per la prossima settimana, dalle 20 alle 24, ritengo che questa legge potrà essere fatta, malgrado il pessimismo delle previsioni dell'onorevole Cacciatore.

COCCIA. Signor Presidente, noi riteniamo che, in linea generale, si debba accogliere quanto ha detto il collega Sulotto.

Per quanto riguarda il lavoro da svolgere, nessuno ha mai sostenuto che si dovesse riformare tutto il diritto processuale del lavoro, ma alcuni aspetti più... dolenti di esso.

In questo spirito, proprio per le considerazioni svolte, ritengo sia bene accogliere l'idea di uno stralcio.

Non condivido però l'opinione del collega Russo Spena, il quale condizionerebbe questo stralcio ad un ulteriore tentativo, che si tradurrebbe, a mio avviso, in una ulteriore perdita di tempo. Oramai le varie posizioni sono note; c'è stato tutto un lungo lavoro da parte del comitato ristretto, i cui membri sanno, grosso modo, quali sono i punti sui quali si può formare una maggioranza. Per questo motivo mi sembra che, per effettuare il necessario contemperamento, si potrebbe accogliere la proposta del Presidente, avanzata anche da altre parti, di lavorare a ritmo serrato; ma precisando sin dalla prossima seduta, però, quali sono i punti che dovranno essere portati avanti.

A proposito di questi punti, vorrei fare qualche breve osservazione. Noi abbiamo dato una soluzione al tentativo di conciliazione, che era uno dei punti più controversi. Superata questa difficoltà, mi sembra che, anziché attardarci sulle questioni relative alle procedure, che possono dare luogo ad una serie di contestazioni, di punti di vista diversi, e così via, portando a delle lungaggini, dovremmo restringere il campo del nostro lavoro alla soluzione immediata di questi punti: le sentenze di primo grado; la provvisionale per le somme non contestate, o per le quali il giudice ritenga raggiunta la prova che esse sono dovute; la modificazione dei presupposti processuali relativi alle controversie previdenziali; la proposta Breganze circa l'appello al tribunale; ed infine, se possibile, il problema delle spese, che è piuttosto serio, e di notevole portata.

Mi sembra che su tali questioni possiamo rapidamente arrivare ad una conclusione, per far pervenire il provvedimento al Senato in tempo utile.

In questo modo potremo fare una cosa realistica e concreta, quale i vari gruppi politici hanno dichiarato di voler fare.

Per le considerazioni fatte, dunque, ritengo che questa scelta vada affrontata sin da

ora, senza imbarcarci in un tentativo che non costituirebbe che una pericolosa perdita di tempo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, io ho voluto sentire tutte le vostre opinioni. Vi sono grato delle indicazioni che sono state espresse.

Ritengo opportuno, a questo punto, stabilire di incontrarci martedì prossimo alle ore 21. In quella occasione, con una prima votazione, si deciderà se procedere allo stralcio, in base ai punti indicati dall'onorevole Coccia.

Se verrà deciso a favore dello stralcio, i nostri lavori procederanno a ritmo meno serrato di quello che sarebbe necessario se venisse invece accolta la proposta di esaminare il provvedimento nel suo complesso.

RUSSO SPENA, *Relatore per la XIII Commissione*. Signor Presidente, propongo che come ora di inizio della seduta vengano fissate le 20, anziché le 21.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 12,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO